TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

N. 2 Reg. C.P. Anno 2014

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

dott. Giuseppe COLAZINGARI	Presidente
dott. Paolo DE PAOLA	Giudice rel.
dott. Maurizio D'ABRUSCO	Giudice

SENTITO il relatore;
VISTO il ricorso della società Valdostana Carni s.r.l. in liquidazione, depositato il 14.2.2014 ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F. e successive modificazioni;
VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTO l'art. 161 L.F.;
CONSIDERATA l'avvenuta comunicazione al P.M. – sede – ed al registro delle imprese ai sensi dell'art. 161 comma 5 L.F.;
RITENUTA la propria competenza in relazione alla sede legale dell'impresa, sita in Pollein (AO);
VISTA la delibera assembleare del 23.10.2013 contenente la nomina del liquidatore (doc. 1 allegato al ricorso);
VISTA la deliberazione del liquidatore in data 12.2.2014 come da atto notaio Giampaolo Marcoz di Aosta rep. 10534 racc. 7937, con attestazione notarile di avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese di Aosta (doc. 2 allegati al ricorso), rilevante ex art. 152 comma 2 lettera b) L.F.;
EVIDENZIATO, sulla base di attestazione di cancelleria in data odierna, che:
- la ricorrente non è in fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa;
- la ricorrente, nei 2 anni anteriore alla presentazione dell'istanza, non ha presentato altra domanda ai sensi del comma 6 dell'art. 161 L.F. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- nei confronti della ricorrente sono state presentate 2 istanze di fallimento (nn. 2/2014 e 4/2014);
CONSIDERATO che, essendo pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al comma 6 dell'art. 161 L.F. è di 60 giorni (come previsto dall'ultimo comma della citata norma);
RITENUTO che, in ragione della complessità della situazione della richiedente (come emergente dalla circostanza, evidenziata in ricorso, dello svolgimento non solo di attività legata al commercio all'ingrosso di carni, ma anche di attività di acquisto, costruzione, gestione, miglioramento e vendita di beni immobili), sia giustificata la nomina fin d'ora di commissario giudiziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 comma 6 e 163 comma 2 n. 3 L.F.;
RITENUTA la necessità di garantire il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 161 comma 8 L.F.;

P.Q.M.

1) assegna alla ricorrente, ai sensi dell'art 161 comma 6 L.F., per il deposito della documentazione prevista ai commi 2 e 3 della citata norma, termine di 60 giorni da oggi (e, quindi, fino al 19 aprile 2014);

2) nomina commissario giudiziale il dott. MICHELE VIGNA di Torino, con invito a quest'ultimo a munirsi di collegamento telematico ove carente;

3) dispone che, nelle more del decorso del termine sopra indicato, la parte istante assolva – sotto la vigilanza del commissario giudiziale – agli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8, e, in particolare:

- depositi mensilmente, a partire dal 28.2.2014, prospetto (aggiornato all'ultimo giorno del mese precedente) delle operazioni attive e passive effettuate o maturate nel periodo, relative all'ordinaria amministrazione nella continuazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo, relazionando altresì sulla gestione finanziaria dell'impresa nel suo complesso e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- depositi mensilmente, a partire dal 28.2.2014, una situazione finanziaria dell'impresa, che andrà pubblicata entro il giorno successivo nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 18.2.2014

IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Giovanni SISTO